



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 13-03-2018

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018: CONFERMA ALIQUOTE 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFÀ RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	A	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	A		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 09-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale afferma che si tratta di una conferma delle aliquote TASI già previste nel 2017; aperta la discussione, interviene il Consigliere D'Angelo Nicolò, il quale afferma che, se è vero che lo Stato ha imposto la TASI, è anche vero che ha previsto per essa un minimo e un massimo;
Non essendovi ulteriori interventi, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che integra l'art. 1 c. 28 della L. 208/2015 in quanto dà la facoltà ai comuni anche per l'anno 2018 di continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 08/08/2014, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 23 del 23/05/2016 che, per l'anno d'imposta 2016, stabilisce:

Fattispecie	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille Art. 1 c. 678 della L. 147/2013 nel testo in vigore
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille Art. 1 c. 678 della L. 147/2013 nel testo in vigore
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti)	2,50 per mille

ALIQUOTA TRA TITOLARE E DETENTORE:

- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta:

a) dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura allo stesso spetta la detrazione per abitazione principale;

b) dal titolare del diritto reale nella misura dell'80%;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le*

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Richiamati:

- il DMI del 29/11/2017, pubblicato sulla GU SG del 06/12/2017, n° 285, che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 28/02/2018;
- il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, il quale ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti e votanti: n. 11 – voti favorevoli: n. 7 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo)

DELIBERA

1. Di confermare, per quanto espresso in narrativa del presente atto, le aliquote TASI in vigore nel 2017, per quanto applicabile all'esercizio 2018, come di seguito:

2. Fattispecie	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille Art. 1 c. 678 della L. 147/2013 nel testo in vigore
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille Art. 1 c. 678 della L. 147/2013 nel testo in vigore
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti)	2,50 per mille

ALIQUTA TRA TITOLARE E DETENTORE:

- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta:

a) dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura allo stesso spetta la detrazione per abitazione principale;

b) dal titolare del diritto reale nella misura dell'80%;

Stimando in € 198.000,00 il gettito atteso TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra per l'esercizio 2018;

2. Di dare atto che il suddetto gettito è finalizzato alla copertura dei costi indivisibili dei servizi come di seguito:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI 2016
1	VIABILITA' E INFRASTR. STRADALI	€ 1.660.76,00
2	URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	€ 112.000,00
3	SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 350.23,00
4	POLIZIA MUNICIPALE	€ 412.400,00
5	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 100.000,00
TOTALE		€ 2.635.390,00

Con una copertura attesa nel 2017 del 75,13%;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

4. Di dare atto che alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune provvederà il Responsabile della Trasparenza Amministrativa.

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo), astenuti //, (presenti e votanti 11) resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 28-03-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 373 DEL 28-03-2018

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana



Cristiana Sabatini